

## Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	RC C-601/14	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 – Giustizia**

**Procedura di infrazione n. 2014/0134** – ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 27 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 18 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le Autorità italiane comunicavano alla Commissione europea, in data 22 marzo 2014, il testo normativo con il quale ritenevano di aver dato attuazione, nell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2011/93/UE in questione. Tale articolato normativo era costituito dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la normativa in questione tralasciasse di dare attuazione ad alcune disposizioni contenute nella succitata Direttiva, e, in particolare: all’art. 10 (Misure interdittive derivanti dalle condanne), par. 3; all’art. 12 (Responsabilità delle persone giuridiche); all’art. 18 (Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni), par. 3; art. 19 (Assistenza e sostegno alle vittime), par. 5; art. 20 (Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali), par. 3, lett. d); art. 22 (Programmi o misure di intervento di natura preventiva); art. 23 (Prevenzione); art. 24 (Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale).

La Commissione, pertanto, stante la mancata adozione delle misure idonee al recepimento, nell’ordinamento nazionale italiano, delle norme sopra specificatamente menzionate, ritiene che la presente Direttiva non sia stata ancora trasposta, per intero, in tale ordinamento.

**Stato della Procedura**

In data 16 luglio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno ritenuto di recepire nell’ordinamento interno la Direttiva in oggetto, tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39. In ragione delle perplessità avanzate dalla Commissione UE, la P.C.M., con nota del 1° febbraio 2016, ha inviato alla Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea, affinché l’inoltri alla stessa Commissione, la bozza del nuovo schema di Decreto Legislativo che dovrebbe recepire la Decisione Quadro 2009/315/GAI, in modo da dare definitiva attuazione alla Direttiva 2011/93/UE in oggetto.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 2 – Giustizia****Procedura di infrazione n. 2011/4147** – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2004/80/CE, sull’indennizzo pubblico alle vittime di reato. Detta Direttiva, in particolare, è rivolta alla difesa delle vittime “transfrontaliere”, cioè delle persone fisiche che, aventi la nazionalità di uno Stato UE, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati consumati sul territorio di quest’ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili “risarcitori”. Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente “civile”. Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell’autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, in proposito, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Commissione osserva che, nell’ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l’accollo allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l’autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, “de plano”, alla vittima “transfrontaliera”, non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l’indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti, come vorrebbe la Direttiva stessa, ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). In particolare, la Commissione sottolinea che lo Stato italiano dovrebbe quanto meno indennizzare i reati di omicidio comune e di violenza sessuale, in quanto la Convenzione di Bruxelles del 1983 ha, espressamente, menzionato tali ipotesi di reato come giustificanti l’intervento compensativo pubblico.

**Stato della Procedura**

Il 23/12/14, contro l’Italia, è stato iscritto un ricorso presso la Corte UE, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.

PAGINA BIANCA



## Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2015/0305	Mancato recepimento della Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le Direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2014/4168	Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-233/12), relativa al riconoscimento, a fini contributivi, dei periodi di lavoro svolti da un cittadino UE presso un'organizzazione internazionale	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)

**Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**

**Procedura di infrazione n. 2015/0305** — ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le Direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le Direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Ai sensi dell’art. 6 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 1° giugno 2015, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 23 luglio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento interno la Direttiva 2014/27/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 2 - Lavoro e affari sociali****Procedura di infrazione n. 2014/4168 - ex art. 258 del TFUE****"Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, sul principio della "libera circolazione dei lavoratori" in tutta l'Unione europea. Tale assunto implica che il lavoratore, appartenente ad uno Stato facente parte dell'Unione europea, non subisca limiti alla sua "libertà" di recarsi a lavorare nel territorio di qualsiasi altro Stato della stessa UE. In Italia, all'epoca dell'invio della presente messa in mora, il lavoratore iscritto ad un regime pensionistico italiano, il quale si fosse recato a lavorare in un altro Stato della UE, poteva ottenere la "totalizzazione" dei contributi, versati all'Amministrazione previdenziale italiana, con quelli versati all'Amministrazione corrispondente dello Stato "ospitante". In altri termini, il periodo contributivo trascorso in altri Stati dell'Unione veniva comunque preso in considerazione da parte dell'Amministrazione italiana, sia ai fini della valutazione della sussistenza, o meno, del diritto alla pensione di vecchiaia, sia ai fini della stima dell'entità della stessa pensione spettante al soggetto. Diversa - prima della Legge n. 115/2015, intervenuta dopo la presente messa in mora - era la condizione del lavoratore subordinato o autonomo il quale, già iscritto ad un regime pensionistico italiano, si fosse recato in un altro Stato UE per lavorare alle dipendenze di un'Organizzazione internazionale ivi ubicata (come, ad esempio, l'Agenzia Spaziale Europea), passando, pertanto, non ad un regime pensionistico di quest'ultimo Stato, ma ad uno appartenente alla medesima Organizzazione. In tal caso, infatti, l'ordinamento interno italiano non consentiva che il periodo contributivo, presso l'Organizzazione internazionale, fosse preso in considerazione dai regimi previdenziali vigenti in Italia. Ne conseguiva, dunque, sia l'esclusione della possibilità che il capitale contributivo, maturato dal lavoratore in Italia, fosse trasferito alla Previdenza dell'organizzazione in questione, sia l'impossibilità che - ove il lavoratore fosse ritornato da ultimo in Italia e percepisse il trattamento pensionistico dall'Amministrazione italiana - quest'ultima "riunisse", al capitale contributivo versato in Italia, i contributi versati al regime previdenziale della struttura internazionale presso l'altro Stato UE. Pertanto, si osservava che un lavoratore iscritto ad un regime previdenziale italiano, il quale volesse recarsi in un altro Stato UE per lavorare alle dipendenze di un Organismo internazionale presente sul territorio di detto Stato, sarebbe stato distolto dal proposito di trasferirsi, per non subire, alla fine della vita lavorativa, un trattamento pensionistico peggiore di quello cui avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in Italia. Quindi - come sottolineato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Gardella (C-233/12) - il lavoratore italiano, sotto il profilo considerato, non avrebbe goduto di una piena "libertà" di circolare, come garantito dal sopra menzionato art. 45 TFUE.

**Stato della Procedura**

Il 6/3/15 è stata inviata una messa in mora, per l'art. 258 del TFUE. In superamento della procedura, le Autorità italiane hanno predisposto l'art. 18 della L. 29/07/2015, n. 115 (Legge europea 2014).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si rileva un aumento della spesa pubblica, connessa all'esigenza di garantire il cumulo dei periodi assicurativi in favore di soggetti non contemplati dalla previgente normativa. Alla bisogna, sono stati stanziati i finanziamenti di cui all'art. 18, co. 9 e 10, della Legge europea 2014, con autorizzazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ad apportare le relative variazioni di bilancio.



**Scheda 3 - Lavoro e affari sociali****Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE****"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 — circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione "anticipata", cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale "messa in mora", la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali", quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni "anticipate" in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura "generale" e non "professionale" del trattamento pensionistico "anticipato" dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo"). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico "professionale" ma "legale". Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni "professionali". Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico "legale"), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione "anticipata". Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di "sicurezza sociale" (nozione nella quale rientrano le "pensioni"). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della "parità di trattamento".

**Stato della Procedura**

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.



## Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali****Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

"Esercizio di poteri speciali per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art. 4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Ierna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

**Stato della Procedura**

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

## Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2015/0201	Mancato recepimento della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2015/0145	Mancato recepimento della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione	MM	No	Stadio invariato



**Scheda 1 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2015/0201 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Ai sensi dell’art. 4 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee ad introdurre la stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 30 aprile 2015. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito, nell’ordinamento interno italiano, la Direttiva 2014/58/UE, mediante il Decreto Legislativo 7 gennaio 2016, n. 1.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 2 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2015/0145 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Ai sensi dell’art. 49 di tale Direttiva, entro il 28 febbraio 2015 gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a dare attuazione, nei rispettivi ordinamenti interni, all’art. 13 della Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quindi, entro il 18 luglio 2016, gli stessi Stati adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione all’articolo 2, punti da 15 a 32, agli articoli da 6 a 12, agli articoli 14, 17 e 18, all’articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5, agli articoli da 20 a 43, agli articoli 47 e 48 e agli allegati I, II, III e IV della medesima Direttiva.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

In data 26 marzo 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione, nell’ordinamento italiano, a tutte le disposizioni della Dir. 2014/68/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA



## Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2012/4128	Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione italiana Pallacanestro	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2011/4146	Giocatori formati nei vivai nazionali che devono comporre le squadre di pallanuoto in acqua in occasione delle competizioni nazionali	MMC	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Libera circolazione delle persone****Procedura di infrazione n. 2014/4253 – ex art. 258 del TFUE****“Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 7, 8, 15 e 16, in combinato disposto con i Considerando 2 e 10, della Direttiva 2003/109/CE sui “soggiornanti di lungo periodo”. Sono, questi, i cittadini di paesi estranei alla UE (c.d. stati “terzi”) i quali, presentando i requisiti di cui agli artt. 4-6 della stessa Direttiva, acquistano una serie di diritti particolari. Essi requisiti si riferiscono all’aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente in uno Stato UE (c.d. Stato “ospitante”) per almeno 5 anni, alla disponibilità di un reddito stabile e regolare, alla non pericolosità pubblica, etc. Stanti detti presupposti, il cittadino di un paese terzo può ottenere: 1) dallo Stato UE ove ha maturato il soggiorno almeno quinquennale, il rilascio di un “permesso di soggiorno di lungo periodo”, valido per 5 anni e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 7 della Direttiva); 2) da uno Stato UE diverso da quello di cui al punto che precede, il rilascio di un permesso di soggiorno valido per più di 3 mesi e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 14 della Direttiva); 3) il rilascio - ove abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al punto 2 e, altresì, abbia già riunito la sua famiglia nello Stato UE di cui al punto 1 - dell’autorizzazione ad essere raggiunto, dai familiari, nello Stato UE di cui al suddetto punto 2, cioè nello Stato UE in cui si è trasferito. Quest’ultimo Stato, inoltre, deve rilasciare, anche ai familiari predetti, un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi. Ora, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si ritiene che per rilasciare i “permessi di soggiorno” indicati ai punti precedenti, gli Stati UE possano pretendere dai richiedenti il pagamento di diritti amministrativi, anche per coprire i costi corrispondenti alle relative pratiche. Nel fissare l’importo di tali diritti, gli stessi Stati dispongono di una certa discrezionalità, la quale, tuttavia, non può mai estendersi sino al punto da frustrare i diritti dei cittadini di stati terzi, che vantino i requisiti sopra enunciati, di ottenere il rilascio dei predetti “permessi”. Inoltre, il legislatore UE guarda ai “soggiornanti di lungo periodo” come a persone che dimostrano di aver intrapreso un percorso di integrazione tale, da avvicinarne la condizione ai cittadini UE, per cui il diritto di soggiorno dei primi, nella UE, non può essere subordinato ad oneri che eccedano troppo quelli che i cittadini UE sopportano per il rilascio di una “carta di identità”. Ora, l’art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, convertito dalla L. 15/07/2009, n. 94, in combinazione con il Decreto MEF 30/01/2012, ha previsto che i “soggiornanti di lungo periodo” debbano pagare - per ottenere la prima volta, in Italia, il “permesso di soggiorno di lungo periodo” - dei diritti per un totale di € 273,50. La Commissione ritiene sproporzionata una tale cifra, ove si pensi che la stessa legge italiana subordina il rilascio di una carta di identità nazionale, ad un cittadino italiano, alla somma di € 5,42.

**Stato della Procedura**

Il 27/02/15 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Onde chiudere la presente procedura, i Ministeri dell’Economia e dell’Interno stanno lavorando ad una modifica del succitato DM del 06/10/2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La decurtazione dei diritti amministrativi, imposti ai “soggiornanti di lungo periodo” per i loro permessi di soggiorno, determinerà per la finanza pubblica italiana: 1) una futura riduzione delle entrate; 2) gravi obblighi di rimborso in favore dei soggetti tassati illegittimamente in passato.